MIBACT | MIBACT DG-ABAP SERV V | 24/03/2021 | 0009760-P | [34.43.01/20.41.2/2019]



Ministero della cultura DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI **E PAESAGGIO** SERVIZIO V

Class 34.43.01/ fasc. ABAP (GIADA) 20.41.2



Ministero della transizione ecologica Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo Divisione V -Sistemi di Valutazione Ambientale [ID VIP: 5241] cress@pec.miniambiente.it

Regione Campania Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali Staff Valutazioni Ambientali staff.501792@pec.regione.campania.it

Ecoenergia Lacedonia S.r.l saverio.vitagliano@ingegneriavellino.it



Al Ministero della transizione ecologica Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS [ID VIP: 5241] ctva@pec.minambiente.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

Alla Provincia di Avellino info@pec.provincia.avellino.it

Al Comune di Lacedonia protocollo.lacedonia@asmepec.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it



[ID VIP: 5241] Istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo ad una variante al progetto di impianto eolico autorizzato con D.D. n. 553 del 15.11.11, n. 351 del 03.07.12 e n. 1260 del 12.12.14 della Regione Campania, costituito da 11 aerogeneratori di potenza complessiva nominale pari a 45 MW. ricadente nel territorio comunale di Lacedonia (AV). Proponente: società Ecoenergia Lacedonia S.r.l..

Osservazioni ai sensi dell'art. 19 del D.L.gs. 152/2006

PREMESSO che con la nota prot. n. MATTM/36461 del 20.05.2020 la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativamente alla procedura di assoggettabilità a VIA del progetto "Variante al progetto di impianto eolico autorizzato con D.D. n. 553 del 15.11.11, n. 351 del 03.07.12 e n. 1260 del 12.12.14 della Regione Campania, costituito da 11 aerogeneratori di potenza complessiva nominale pari a 45 MW",



Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

1



ricadente nel territorio comunale di Lacedonia (AV), ha comunicato agli Enti interessati che: "conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato pubblicato sul sito web di questa Amministrazione all'indirizzo:

https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7398/10702",

relativamente al progetto in esame, "lo Studio preliminare ambientale e la documentazione a corredo dello stesso.", e che dalla data della citata nota "decorre il termine di 45 giorni entro i quali, art. 19, co. 4, D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, le Amministrazioni e gli Enti territoriali in indirizzo, nonché qualsivoglia altro soggetto interessato, hanno facoltà di presentare osservazioni.";

ESAMINATI i contenuti dello Studio preliminare ambientale pubblicato sul sito web dell'Autorità competente;

VISTA la nota tecnica della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativamente alla procedura in esame, prot. n. 11398 del 18/02/2020, ricevuta per le vie brevi, da cui si evince che, con istanza del 26/11/2019, la società Ecoenergia Lacedonia S.r.l. ha richiesto l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione di alcune modifiche da apportare al progetto in esame, e che il Decreto di compatibilità ambientale n. 720 del 17 giugno 2010, rilasciato, in merito a tale progetto, dalla Regione Campania alla società Ecoenergia S.r.l., la quale ha successivamente richiesto voltura in favore della Ecoenergia Lacedonia S.r.l., non ha termini di scadenza di validità in quanto l'istanza della procedura in oggetto è stata presentata in data 02/05/2006, quindi anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs 4/2008, che è intervenuto a modificare il D. Lgs 152/2006 relativamente alla validità del provvedimento di VIA, portandola ad un massimo di anni cinque;

VISTA la nota di questa Direzione Generale, prot. n. 18059 del 16/06/2020, indirizzata alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino (d'ora in avanti Sabap SA) in cui è stato richiesto un parere endoprocedimentale in merito alla procedura in oggetto;

VISTA la nota della Sabap SA prot. n. 17272 del 25.09.2020, con la quale quest'ultima ha evidenziato che:

"... tenuto conto che la variante proposta si pone in alternativa ad un intervento già approvato con D.D. n. 553 del 15/11/2011, n. 351 del 03/07/2012 e n. 1240 del 12/12/2014 della Regione Campania, questa Soprintendenza esaminata la documentazione relativa all'oggetto ritiene che per le modifiche apportate al progetto originario, consistenti in:

1) diminuzione del numero di aerogeneratori;



Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- 2) lieve diversa collocazione di alcuni aerogeneratori rispetto a quella già in precedenza autorizzata;
- 3) maggiore altezza del mozzo, portata da ml 92,50 a l 105,00;
- 4) maggiore dimensione della pala per ml 18,50;
- 5) ridefinizione dei tracciati di accesso con eliminazione di tratti di strada e cavidotti a seguito della diminuzione del numero di aerogeneratori;

non ritiene di dover indicare condizioni e misure per prevenire o evitare impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio.";

VISTO il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione Generale, prot. n. 6799 del 02/03/2021, che si riporta di seguito:

"In riferimento alla procedura in oggetto, lo scrivente Servizio, nel far seguito alla nota di codesto Servizio prot. n. 18059 del 16.06.2020 recante avvio del procedimento, dopo avere esaminato la nota prot. n. 17272 del 25.09.2020 (ns. prot. n. 27923 del 28.09.2020), con la quale la Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino ha espresso le proprie valutazioni di competenza, seppur non relativamente ai profili di tutela archeologica, tenuto conto dei pareri espressi per le vie brevi e valutata la relazione preliminare per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, redatta ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rileva quanto segue.

Premesso che il Parco eolico verrà ubicato nel comune di Lacedonia (AV) nelle località "Macchia Focaccia", "Montevaccaro", "Serro del Casonetto" e "San Mauro", situate rispettivamente ad ovest e a nord dell'odierno nucleo abitato, prevedendo l'istallazione di n. 11 aerogeneratori con annesse opere accessorie che comporteranno le seguenti lavorazioni: scavo per le fondazioni degli aerogeneratori, realizzazione di piazzole con brevi tratti stradali che solcano i terreni dove saranno installate le macchine e scavo a sezione obbligata per la posa dei cavidotti, comportando movimentazione di terra fino ad una profondità massima di -3,5 metri rispetto all'attuale piano di campagna.

Considerato che dalla lettura della documentazione di progetto le aree interessate dalle opere, che si estendono in zona di alta collina, con una quota variabile tra i 400 m e i 600 m slm, non risultano soggette a vincoli di alcuna natura, né urbanistici, né architettonici, né archeologici.

Considerato che sulla base di quanto rilevato all'interno della relazione preliminare di cui sopra, tutte le opere previste comportano un rischio archeologico classificato come "basso" poiché non sono emerse interferenze dirette o indirette con siti di interesse archeologico noti, né sono state intercettate presenze di depositi archeologici durante le ricognizioni di superficie.



Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Tutto ciò premesso e considerato, poiché allo stato attuale non è possibile escludere che i lavori in progetto intercettino strutture o depositi archeologici sommersi e poiché in diverse aree del territorio comunale di Lacedonia è accertato un rischio archeologico significativo, pur confermando il parere positivo della Soprintendenza, per quanto di competenza si prescrive quanto segue:

- tutte le opere di scavo dovranno essere effettuate sotto il controllo di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, il cui curriculum dovrà essere trasmesso alla suddetta Soprintendenza per l'approvazione. L'archeologo incaricato dovrà concordare con il funzionario archeologo competente preliminarmente all'inizio dei lavori le modalità di indagine e gli standard di documentazione;
- 2. qualora nel corso dei lavori dovessero essere intercettate strutture e/o depositi archeologici, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data comunicazione tempestiva alla medesima Soprintendenza, che si riserverà di esprimersi con successivo provvedimento, anche richiedendo approfondimenti e scavi in estensione, ovvero modifiche ai tracciati se necessari ai fini della tutela archeologica.";

VISTA la natura degli interventi di progetto in esame, facenti parte della "variante al progetto di impianto eolico autorizzato con D.D. n. 553 del 15.11.11, n. 351 del 03.07.12 e n. 1260 del 12.12.14 della Regione Campania, costituito da 11 aerogeneratori di potenza complessiva nominale pari a 45 MW", ricadente nel territorio comunale di Lacedonia (AV), che prevede:

- diminuzione del numero di aerogeneratori da 15 a 11;
- lieve spostamento di alcuni aerogeneratori proposti in variante, rispetto alla configurazione planimetrica già in precedenza autorizzata, nell'ambito delle stesse particelle catastali, reso necessario al fine di rispettare le distanze minime tra le macchine;
- massimo sfruttamento dei tracciati esistenti al fine di una riduzione dell'uso del suolo;
- maggiore altezza del mozzo, portata da 92,50 m a 105,00 m;
- maggiore altezza complessiva da 149 m a 180 m;
- maggiore dimensione della pala 18,50;
- ridefinizione dei tracciati di accesso con eliminazione di tratti di strada e cavidotti a seguito della diminuzione del numero di aerogeneratori;

questa Direzione Generale, in riferimento ai profili di propria competenza, <u>non rileva che la variante al progetto di impianto eolico in esame debba essere assoggettato a VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006, fermo restando il rispetto delle prescrizioni già impartite dalla Soprintendenza competente, e</u>



Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

1/K

contenute nel <u>Decreto Dirigenziale di autorizzazione della Regione Campania n. 553 del 15.11.11, al punto 5b</u>, come confermato nei successivi Decreti Dirigenziali n. 351 del 03.07.12 e n. 1260 del 12.12.14 della Regione Campania, e come di seguito specificato:

 ogni lavoro che prevede scavi o alterazioni del suolo esistente, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo del personale tecnico scientifico dell'Ufficio Archeologico di Avellino (oggi Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino);

e a condizione che, qualora l'intervento in oggetto non venga assoggettato a procedura di VIA, lo stesso dovrà soddisfare le seguenti condizioni, finalizzate ad evitare e prevenire i potenziali impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale:

per quanto attiene alla tutela archeologica:

- tutte le opere di scavo dovranno essere effettuate sotto il controllo di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, il cui curriculum dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza competente per l'approvazione. L'archeologo incaricato dovrà concordare con il funzionario archeologo competente, preliminarmente all'inizio dei lavori, le modalità di indagine e gli standard di documentazione;
- qualora nel corso dei lavori dovessero essere intercettate strutture e/o depositi archeologici, i lavori
 dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data comunicazione tempestiva alla
 Soprintendenza competente, che si riserverà di esprimersi con successivo provvedimento, anche
 richiedendo approfondimenti e scavi in estensione, ovvero modifiche ai tracciati se necessari ai fini
 della tutela archeologica;

per quanto attiene alla tutela paesaggistica:

- gli adeguamenti della viabilità esistente e le strade nuove permanenti, siano circoscritti allo stretto indispensabile e gli eventuali allargamenti ed adeguamenti della sede stradale per permettere l'accesso dei mezzi di trasporto delle pale o lo stazionamento delle gru di sollevamento siano temporanei e permettano il ripristino dei luoghi ad intervento concluso, al fine di non apportare modifiche sostanziali e impatti negativi per il paesaggio circostante;
- le piazzole di stoccaggio e le aree di cantiere temporanee siano dismesse al termine dei lavori e sia ripristinato lo stato dei luoghi precedente all'intervento.

Il Responsabile del procedimento AO – UOTT n. 10 - Arch. Maria Falcone e-mail: maria.falcone-01@beniculturali.it///

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V Arch. Rocco Rosario Tramutola

> IL DIRECTIONE GENERALE Arch. Federica GALLONI



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it